

Relazione illustrativa

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Disposizioni per il recepimento degli accordi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, in attuazione dell’articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, e norme per la regolazione dei rapporti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015 e alle tabelle di cui agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015.”

Con la presente legge si dà attuazione alle disposizioni della l.r. 22/2015, che prevedono il recepimento degli accordi per il trasferimento dei beni immobili e dei rapporti onerosi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze alla Regione. La Giunta regionale ha, infatti, provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell’articolo 10, commi 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, stabilendo, in conformità alla legge, l’immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. E’ altresì necessario dettare ulteriori disposizioni per l’aggiornamento della spesa del personale trasferito, nell’ambito delle risorse già previste dall’articolo 20 della l.r. 70/2015.

Con l’articolo 1 si individua l’oggetto della legge e si precisa che le disposizioni contenute negli accordi allegati si applicano per quanto non previsto diversamente dalla legge medesima.

L’articolo 2 provvede al recepimento degli accordi organizzativi sui beni immobili, con rinvio alle disposizioni degli accordi allegati. Il rinvio al contenuto degli accordi allegati è generico (si richiamano tutti gli allegati da A a F), e pertanto – per le singole fattispecie valgono le previsioni degli accordi specificamente previste negli allegati medesimi. In via generale, è individuata la data del trasferimento (a titolo gratuito) della proprietà alla Regione (dalla data di entrata in vigore della legge), salvi casi particolari aventi decorrenze successive. È stabilito comunque l’utilizzo immediato dei beni da parte della Regione. Si richiamano anche gli atti di cessione in uso per funzione, per i quali si dispone più nel dettaglio con l’articolo 4 e gli accordi che li prevedono. Quanto alle locazioni, si chiarisce che la successione opera a condizione che sussista l’assenso del soggetto locatore; in tal caso, comunque, è stabilito che la successione della locazione è efficace dal 1° gennaio 2017.

L’articolo 3 si occupa più nel dettaglio del subentro della Regione nella proprietà dei beni immobili. E’ individuato l’atto che è titolo per le trascrizioni. Sono poi dettate alcune disposizioni per il trasferimento della proprietà in data successiva all’entrata in vigore della legge, quando gli accordi prevedono il frazionamento di un bene o quando occorra il preventivo completamento delle procedure inerenti la pubblicità immobiliare (che non risultano concluse da parte dell’ente locale). Si prevede, infine, che fino alla trascrizione l’ente cedente continui a gestire l’immobile e, per detto periodo transitorio, la Regione provveda al rimborso delle spese, secondo la medesima modalità che risultano dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 8, commi 6 bis e 6 ter, della l.r. 22/2015 (detta estensione è prevista dalla norma di legge citata al comma 3).

L’articolo 4 detta disposizioni per le cessioni in uso per funzione, previste in numerosi accordi allegati. Si ribadisce che la Regione utilizza gli immobili a titolo gratuito fin dall’entrata in vigore della legge. Anche in questo caso, fino all’adozione degli atti di cessione in uso, si prevede che l’ente cedente continui a gestire l’immobile e, per detto periodo transitorio, la Regione provveda al rimborso delle spese. A modifica di quanto previsto dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, la trascrizione del vincolo è posta a carico della Regione, anche in difformità da quanto previsto dagli accordi.

L’articolo 5 detta alcune disposizioni sul subentro della Regione nella proprietà dei beni mobili, integrative di quanto già previsto negli accordi (peraltro non oggetto di recepimento in quanto efficaci ai sensi dell’articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015). In particolare, si stabilisce che, quantunque un bene mobile sia stato individuato negli accordi formalizzati, qualora alla data del verbale di consegna un bene risulti mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell’ente locale. Si stabilisce, altresì, che si possa provvedere al trasferimento alla Regione di beni mobili collocati nei caselli idraulici, direttamente mediante verbale di consegna (e quindi

senza dover procedere ad accordo integrativo), anche qualora detti beni non risultino negli allegati alle DGR di formalizzazione degli accordi.

L'articolo 6 detta norme sui caselli idraulici trasferiti alla Regione, escludendo che costituiscano alloggio di servizio. Per i caselli che, alla data del trasferimento, risultano assegnati a personale già provinciale si dettano disposizioni transitorie che, sulla base della cessazione del rapporto originario, sono volte a garantire, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'occupazione con canone annuo di 1.500,00 euro, tramite stipula di apposita convenzione. Quanto ad "altri soggetti" assegnatari di caselli idraulici, la norma fa riferimento a situazioni per le quali gli accordi recepiti prevedono espressamente continuità del rapporto con la provincia fino alla data di trasferimento del bene alla Regione.

L'articolo 7 rinvia il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara a successive ricognizioni tecniche, disciplinando le modalità del trasferimento nonché l'attribuzione di taluni beni ai comuni.

L'articolo 8 dispone sulla successione in rapporti onerosi, indicando la copertura finanziaria.

L'articolo 9 modifica gli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015, al fine di aggiornare la spesa di personale nell'ambito delle risorse già previste dall'articolo 20 della l.r. medesima.

Con l'articolo 10 si dettano disposizioni finali, confermando gli effetti degli accordi le cui parti non sono recepite dalla presente legge (in quanto già dotati di efficacia immediata ai sensi dell'articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015), e soprattutto prevedendo espressamente le modalità per la cessazione dei vincoli esistenti sui beni già trasferiti dalla Regione e che restano nella proprietà degli enti locali.

L'articolo 11 dispone sulla copertura finanziaria.

L'articolo 12 dispone infine sull'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.